

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

approvato con deliberazione CC n. 44 del 19.06.2007

### SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 - FINALITÀ.....	2
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 5 - FORME DI GESTIONE.....	3
ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA .....	3
ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI .....	4
ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICA DI SELEZIONE	4
ART. 9 - CONTENUTI DELLA CONVENZIONE.....	5
ART. 10 - NORME FINALI .....	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi in uso da Istituti scolastici secondo quanto disposto dagli articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "Amministrazione", il Comune di San Vito di Leguzzano;
  - b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
  - c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
  - d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
  - e) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
  - f) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
  - g) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
  - h) per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
  - i) per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

ART. 3 - FINALITÀ

1. Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva e alle seguenti finalità specifiche:
  - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
  - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
  - d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

4. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di handicap, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza.
5. La Giunta Comunale formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali in considerazione anche dei principi sopra definiti.

#### ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà del Comune di San Vito di Leguzzano:
  - Campi da calcio di Via Saletti
  - Palazzetto di Via Mons. Snichelotto
  - Palestra comunale di Via Manzoni in uso da Istituti scolastici
  - Piastra polivalente di Via Manzoni.
2. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.
3. Gli impianti, destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività applicando il presente regolamento.

#### ART. 5 – FORME DI GESTIONE

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
  - a. direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità, fatta salva la possibilità di affidare direttamente a soggetti individuati al punto b), quando ricorrono le condizioni e gli elementi dell'art. 7, anche singoli servizi quali la custodia e la pulizia;
  - b. mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate direttamente secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
  - c. mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

#### ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA .

1. Il Comune di San Vito di Leguzzano, qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.
3. L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, solo nel caso non sia stato possibile affidare direttamente la gestione degli impianti sportivi o in presenza di gestione di impianti a rilevanza economica.

#### ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione può affidare direttamente la gestione complessiva d'impianti sportivi senza rilevanza economica o la gestione di singoli servizi per gli impianti sportivi gestiti in economia dall'Ente, a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede e operino nel territorio comunale. Dovrà comunque essere valutata:
  - l'eventuale esperienza nella gestione della struttura interessata o altre similari;
  - il rapporto dell'attività svolta con il territorio comunale;
  - l'esperienza nel settore di attività sportiva giovanile,
  - la disponibilità nella programmazione dell'utilizzo dell'impianto condiviso con altre realtà sportive/ludiche/ricreative/sociali;
  - proposta progettuale di conveniente utilizzo sia economico che strutturale dell'impianto;
  - la convenienza economica dell'offerta.
2. L'affidamento potrà avvenire mediante trattativa privata tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. Al fine di ampliare la partecipazione a più realtà sportive del territorio, in presenza di più richiedenti, l'affidamento diretto non potrà essere dato a società sportive che, singolarmente o in aggregazione, già gestiscono altri impianti sportivi comunali.

#### ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE

1. L'Amministrazione affida la gestione degli impianti sportivi mediante procedura di selezione pubblica in presenza degli elementi di cui all'articolo 6, comma 3, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.
3. Nell'affidamento si dovrà tener conto dei seguenti criteri:
  - esperienza nel settore specifico ed in impianti similari;
  - radicamento nel territorio;
  - esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
  - progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
  - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori ed allenatori;
  - diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
  - affidabilità economica;
  - compatibilità del progetto e delle attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
  - progetto tecnico di gestione dell'impianto;

- valutazione della convenienza economica dell'offerta.
4. La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, esplicitate in punteggi, in riferimento a criteri esplicitati nell'avviso pubblico ed in parte elencati al comma precedente.
  5. I partecipanti alla selezione dovranno possedere tutti i requisiti civili, morali e tecnico/finanziari previsti dalla normativa vigente nell'ambito della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
  6. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di ulteriori specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

#### ART.9 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

1. La Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà apposita convenzione regolante i rapporti tra gestore e Pubblica amministrazione nella gestione degli impianti sportivi o di singoli servizi inerenti agli stessi.
2. La convenzione dovrà contenere obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:
  - durata dell'affidamento, con un massimo di 10 anni
  - obbligo di soddisfare tutte le richieste di utilizzo delle società richiedenti con precedenza per le società operanti sul territorio comunale;
  - oneri a carico del gestore di norma: utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;
  - oneri a carico del Comune di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;
  - obbligo da parte del gestore di praticare tariffe approvate con apposito provvedimento dalla Giunta comunale;
  - modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
  - modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della società sportiva;
  - modalità di rescissione consensuale;
  - penali in caso di inadempienza da definire tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
  - obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed eventuali altre a copertura di danni alle strutture;
  - obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività sia durante le manifestazioni;
  - riserva di accesso gratuito per il Comune indicativamente per 10 giornate annuali, da concordare con l'Ente gestore.
3. Può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
  - la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, previo accordo con l'amministrazione affidataria;
  - la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.
4. Ai concessionari e' fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività sia durante le manifestazioni.
5. Nella convenzione per l'uso di strutture in uso ad Istituti scolastici si dovrà dare atto che tali strutture sono utilizzabili se non in contrasto con l'attività scolastica.

## ART. 10 – NORME FINALI

1. Compete alla Giunta comunale ed agli organi tecnici, ognuno per le proprie competenze, l'attuazione del presente provvedimento in conformità agli indirizzi espressi.
2. Ogni altro provvedimento in vigore sulla materia viene abrogato con il presente regolamento.